



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Decreto Rettoriale

Adeguamento alle disposizioni di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021 che qualifica la Regione Calabria come "zona bianca", nonché alle indicazioni fornite dal Coruc nella seduta del 25 giugno 2021

Il Rettore

VISTO l'art. 3 del Decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 in base al quale, dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, sull'intero territorio nazionale i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari delle Università, nel rispetto di linee guida adottate dal Ministero dell'università e della ricerca, "prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento".

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021 (in G.U. n. 145 del 19 giugno 2021), che qualifica la Regione Calabria come "zona bianca" a decorrere dal 21 giugno 2021;

VISTO l'art. 1, co. 16-sexies del decreto-legge n. 33/2020, conv. l. n. 74 del 2020 (come modificato dal decreto-legge n. 52 del 2021, conv. l. 87 del 2021), secondo il quale, nelle regioni qualificate come "zona bianca" cessano di applicarsi le misure previste dall'art. 1, co. 2, decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dal Capo III del D.P.C.M. 2 marzo 2021 (in G.U. n. 17 del 2 marzo 2021), che hanno disposto, in particolare, la sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università, la limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, la sospensione delle attività convegnistiche o congressuali, delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, alla chiusura di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;

VISTO l'art. 23, co. 1 del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021 secondo il quale le università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari che tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria, comunque nel rispetto delle linee guida di cui all'Allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22 del D.P.C.M. 2 marzo 2021;

VISTA la nota del Ministro dell'Università e della Ricerca del 24 giugno 2021 nella quale si richiede alle Università la predisposizione di piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, delle prove e delle sedute di laurea;

VISTA la nota trasmessa il 24 giugno 2021 al Comitato regionale universitario di coordinamento per la Calabria - (Coruc) dai rappresentanti degli studenti nella quale si sottolinea la difficoltà di spostamento dei tanti studenti fuori sede i quali, per la situazione sanitaria, non hanno preso alloggio nei pressi della sede universitaria e che avrebbero difficoltà logistiche ed economiche ad organizzarsi tra studio e appelli in presenza;



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

ATTESO CHE, nella seduta del 25 giugno 2021, il Coruc ha stabilito che, dopo il mese di agosto, gli Atenei torneranno ad erogare le attività didattiche nonché a svolgere gli esami e le sedute di laurea esclusivamente in presenza, secondo le modalità ordinarie previste dai propri rispettivi regolamenti interni (comunque in conformità ai protocolli ed alle linee guida adottati dalle autorità nazionali con gli Allegati n. 18 e 22 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, concernenti rispettivamente la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni di formazione superiore e la gestione dei casi confermati e sospetti di Covid-19 nelle aule universitarie).

ATTESO CHE, tuttavia, nella medesima seduta, il Coruc ha ritenuto opportuno che gli Atenei regionali riorganizzino le rispettive attività in presenza secondo modalità ragionevolmente elastiche e progressive, onde consentire ai numerosi studenti fuori sede di riordinare sul piano logistico il ritorno alla normale vita accademica ed anche tenuto conto del fatto che l'esiguo numero dei vaccinati nella fascia di età degli studenti universitari costituisce un fattore di rischio senz'altro superiore al vantaggio di riprendere da subito gli esami esclusivamente in presenza;

VISTO CHE, in base a tali valutazioni, il Coruc ha stabilito all'unanimità che gli esami di profitto e le sedute di laurea della sessione di luglio potranno essere svolti sia in modalità telematica sia in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione prescritte per il contenimento del contagio Covid;

RICHIAMATO il D.R. n. 873 del 18 giugno 2021, recante la proroga fino al 27 giugno 2021 delle disposizioni contenute nel D.R. n. 799 del 2021;

RICHIAMATO altresì il D.R. 1195 del 24 ottobre 2020, già contenente disposizioni sulle modalità di erogazione mista (in presenza e a distanza) delle attività didattiche, nonché i D.R. n. 421, n. 689 del 2020;

VISTO il Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari);

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università della Calabria;

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo;

RICHIAMATO il Regolamento Didattico di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Oltre che nelle modalità online (in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità e secondo le prescrizioni e le indicazioni operative di cui al D.R. 868 del 15 giugno 2020), gli esami potranno svolgersi anche in presenza, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitario (non sanitari) pubblicato sul sito web di Ateneo. L'accesso in aula degli studenti che sosterranno gli esami in presenza sarà consentito – nel rispetto delle norme di cui al Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari) – a coloro che siano già prenotati su Esse3 e registrati mediante scansione del QR-code posto all'ingresso dell'aula.

Art. 2 Per gli appelli in presenza, il docente è tenuto a prevedere su Esse3 anche un turno erogato in modalità online (nella stessa data o in data differente), in modo da consentire di sostenere l'esame anche



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

a studenti che hanno difficoltà a intervenire in presenza per motivi legati all'attuale emergenza da COVID-19.

Art. 3 Oltre che nella modalità telematica, in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità e secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del D.R. n. 421 del 2020, le sedute di laurea e di dottorato possono svolgersi anche in presenza nonché in modalità mista, previa adozione delle opportune misure restrittive volte a evitare assembramenti, non solo nelle aule ma anche nell'intero perimetro del Campus, e comunque nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitario (non sanitari). Previa autorizzazione del Rettore, i Corsi di Studio possono optare per sedute di Laurea da svolgersi in luoghi aperti, previa adozione delle opportune misure restrittive volte ad evitare assembramenti, comunque nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da COVID-19 contenute nel Protocollo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitario (non sanitari).

Art. 4 Sono consentite le attività di laboratorio e di tirocinio non surrogabili in modalità telematica e pertanto autorizzate dai direttori di dipartimento i quali, per quanto possibile, favoriranno la concentrazione delle ore settimanali in una sola giornata, per limitare gli spostamenti degli studenti.

Art. 5 I presidenti degli organi collegiali possono convocare le relative sedute in modalità esclusivamente telematica ovvero in modalità mista (telematica ed in presenza), comunque in conformità ai principi di efficacia, pubblicità e trasparenza e secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 al D.R. n. 421 del 2020.

Art. 6 Nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (non sanitari), è attivo per gli studenti il servizio mensa, anche con messa a disposizione di tavoli all'aperto, previa registrazione mediante scansione del QR-code posto al tavolo.

Art. 7 Nei limiti dei posti disponibili in base alle prescritte misure di sicurezza e segnalati dall'applicazione "Smart Campus", sono fruibili dagli studenti le aule studio delle biblioteche, previa registrazione mediante scansione del QR-code posto al tavolo.

Art. 8 Sono consentiti nuovi ingressi nelle residenze universitarie agli studenti che ne faranno motivata richiesta, accedendo al portale dei servizi online del C.R. (<https://socr.unical.it>), selezionando - tra le funzioni disponibili - quella denominata "Comunicazione Rientro Posto Alloggio". Il Centro Residenziale valuterà tali richieste, tenendo conto dell'andamento epidemiologico nonché prevedendo opportune misure per ridurre i rischi di contagio d'intesa con il Servizio di Prevenzione e Protezione di Ateneo.

Art. 9 Nel Campus è consentito lo svolgimento delle attività sportive, anche di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento nonché nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport del 7 maggio 2021, restando comunque interdetto l'utilizzo degli spogliatoi.

Art. 10 Sono riaperti i centri sociali e comuni, nonché le sedi delle associazioni studentesche, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento e comunque in conformità ai protocolli di sicurezza ed alle linee guida adottati dalle autorità nazionali e dall'ateneo.



UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Art. 11 Sono consentite le attività seminari, convegnistiche e congressuali nonché le riunioni diverse dalle sedute di organi collegiali in conformità ai protocolli di sicurezza ed alle linee guida adottati dalle autorità nazionali e dall'ateneo.

Art. 12 L'attività front-office del personale tecnico-amministrativo può riprendere secondo le ordinarie modalità previste dalla normativa nazionale e di ateneo, comunque nel rispetto delle disposizioni di cui Protocollo interno per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari.

Art. 13 L'effettiva riapertura di attività e strutture non ancora contemplate nel protocollo di ateneo per la tutela della salute negli ambienti di lavoro universitari (in particolare quelle indicate agli articoli 10 e 11), saranno operative dopo la definizione, da parte dell'ateneo, delle rispettive misure di sicurezza da adottare.

Art. 14 Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 28 giugno 2021 e restano efficaci fino al 27 agosto 2021, salvo diversa disposizione delle competenti autorità nazionali.

Il Rettore
Nicola Leone

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse.